

STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito – Avv. Ciro Santonicola

Via Amato n.7 - 80053 Castellammare di Stabia (NA)

Cell. 3661828489, tel/fax 08119189944

Pec ciro.santonicola@ordineavvocatita.it

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO – ROMA

RICORSO CON ISTANZA CAUTELARE, EX ART. 55 C.P.A.

OGGETTO DELLA CONTESA:

ANNULLAMENTO DELLA REGOLAMENTAZIONE DI CUI AL DECRETO MINISTERIALE N. 242 DEL 30 LUGLIO 2021, LADDOVE - NEL PREVEDERE, PER L'ANNO SCOLASTICO 2021/22, UN NUOVO PIANO DI ASSUNZIONE STRAORDINARIA “ATTRAVERSO IL CANALE RECLUTATIVO DELLE GRADUATORIE PROVINCIALI PER LE SUPPLENZE (G.P.S.)”, HA PRECLUSO, AGLI ASPIRANTI - DOCENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA, INSERITI NELLA II FASCIA G.P.S. - OGNI POSSIBILITÀ DI PARTECIPARE AL CITATO RECLUTAMENTO.

CON RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEGLI ATTI IN CORTE COSTITUZIONALE

Nell'interesse di:

1. ABBATICCHIO GAETANA BBTGTN68L53A662J
2. AGUS ALESSANDRA GSALSN70M56B354R
3. AIELLO GENTILINA LLAGTL76H61D086Q
4. ALFARANO FRANCESCA LFRFNC75L56C136G
5. AMALFI MARIA MLFMRA74P66F206C
6. AMALFI ROSA MLFRSO76P65A489M
7. AMATA STEFANIA DORA MTASFN81D50C351Z
8. ANGIONI CRISTINA NGNCST69R59E252A

9. BADIA VITA MARIA BDAVMR79M52F061W
10. BARDEGGIA CINZIA BRDCNZ67C55G453N
11. BATTISTINI FRANCESCA BTTFNC80C46C573C
12. BENCIVENGA MARIA BNCMRA82M52A512C
13. BENINI VALENTINA BNNVNT80B41A390D
14. BERRI GABRIELE BRRGRL74B21D969U
15. BIGONI MARIKA ARIANNA BGNMKR84C64D122G
16. BORTONE ESTER BRTSRT85A41A512Y
17. BRASCI' MASSIMO BRSMMS73E30G273T
18. BUEMI ROBERTO BMURRT76M05L042R
19. BUONO GIUSEPPE BNUGPP67P23H703O
20. CAMODECA SALVATORE CMDSVT77P04G786X
21. CAPEZZUTO FILOMENA CPZFMN74B65I885L
22. CARLUCCIO ANNAPAOLA CRLNPL77H66D862S
23. CASADEI SIMONE CSDSMN83M08H501C
24. CASSON ELISA CSSLSE70D57C638R
25. CASTELLO IOLE CSTLIO83E54L845R
26. CATALOGNA SONIA CTLSNO80D44H501J
27. CHIEFA FRANCESCA CHFFNC74C55F027R
28. CIVELLO SERGIO CVLSRG76B14F258Z
29. CUCCU CECILIA CCCCCL73R58E281V
30. CUSATI DANIELA CSTDNL77B59L628M
31. D'ADDARIO MARIA ANTONIETTA DDDMNT74A68C136F
32. D'ABRONZO CATERINA DBRCRN88E45F839K
33. D'AVANZO VINCENZO DVNVCN75C17A285C
34. DE GABRIELI LAURA DGBLRA80B69C978X
35. DE LUCA LAURA DLCLRA70B67L483N
36. DELL'AQUILA FLORA DLLFLR85D64F799Q
37. D'ERRICO VALENTINA DRRVNT86D63F152W
38. DE SANTIS ANTONELLA DSNNNL67M61I832O
39. DE VIVO MARIA DVVMRA70A69G834K
40. DESSENA CRISTINA DSSCST79P67F979U
41. DI MARCO ANTONIO DMRGPP70E02E372B

42. DI PETRILLO DANIELA DPTDNL72E54I838F
43. D'ORAZIO PIETRO DRZPTR62C20H501I
44. ESPOSITO GERARDINA SPSGRD69L63H703Y
45. ETERNO VINCENZO TRNVCN76L13A176R
46. FEROCCE VINCENZO FRCVCN69E03F839G
47. FERRARA SANDRA FRRSDR63L50F839A
48. FERRIGNO LUCIA FRRLCU76A48H703W
49. FERRO ELENA FRRLNE63E60L259T
50. FIGUS SIMONETTA FGSSNT66E65B354D
51. FIORENTINO NICOLA FRNNCL80E04I330F
52. FIORI GIUSEPPINA FRIGPP64S41A192S
53. FOIS MARIA CARMEN FSOMCR70P42B068C
54. FORTINI LOREDANA FRTLND84R55G596L
55. FRANCA GIOIA FRNGIO73B46G088G
56. GAGLIARDI CINZIA GGLCNZ82B58F839J
57. GALLO DANIELA GLLDNL78E52L259U
58. GALLONI MARIA GLLMRA70E56G337Z
59. GALLUZZI LUCA GLLLCU71B10I754V
60. GEMMA ANNA SIMONA GMMNSM79E68D862T
61. GEMINIANI ALGA GMNLGA68L59C573Z
62. GIANNOTTA FRANCESCO GNNFNC88R11G942R
63. GIRALDI NATALINA GRLNLN73T65E475W
64. GORGONI GIUSEPPINA GRGGPP81P68E506V
65. GRASSITELLI ANTONELLA GRSNNL77D41L109Z
66. GUGLIELMUCCI RAFFAELLA GGLRFL75B68H501D
67. IANTORNO GIANFRANCO NTRGFR62P10L206G
68. LIBERATOSCIOLI SABRINA LBRSRN67H65E243A
69. LISCO DOMINGA LSCDNG84P47A662Z
70. LONGOBARDO ALESSIA LNGLSS80T53F839K
71. LO IACONO PAOLA LCNPLA82C64G273H
72. LONGOBARDI MARIO LNGMRA73B27A294K
73. LUCCHI MARIA LCCMRA69B65E897T
74. LUCCHI PAOLA LCCPLA67C41E897G

75. LUCIANI MASSIMILIANO LCNMSM73H09E783A
76. MAGGINI EMANUELA MGGMNL73E44H501O
77. MANZETTI LUANA MNZLNU73C62E958I
78. MAGRO SILVIA MGRSLV86T52C638H
79. MAIORANO ANTONIO MRNNTN62M24I019Q
80. MALANDRINO MICHELE MLNMHL75R21D969Q
81. MARANDOLA GABRIELLA MRNGRL76E62C034I
82. MARINACCIO MARIA CRISTINA MRNMCR80L69B963S
83. MAZZITELLI FRANCESCO MZZFNC68D03C581X
84. MOBIGLIA FRANCESCO MBGFNC68P20B963V
85. MOLES MARIO MLSMRA73P07G942H
86. MONACO ELISABETTA MNCLBT82A49C129I
87. MONETTI ELENA SOFIA GIUSEPPINA MNTLSF66P57Z112U
88. MONTI CIRO MNTCRI65C07B924I
89. MONTRONE GIOVANNA MNTGNN74H46C975C
90. MORETTI CAMILLA MRTCLL73B44G716I
91. MORETTI LUCIA MRTLCU65T53H501V
92. NAVARRA MANUELA NVRMNL79R70F704J
93. ORRU' VITTORIA RROVTR69M42I605T
94. PADOVANO MARIAGRAZIA PDVMGR77M48F912B
95. PENNACCHIA FRANCESCA PNNFNC80E68A269S
96. PEPE GIOVANNI PPEGNN65T21G230N
97. PEPE GRAZIA PPEGRZ78R71F839I
98. PERINI MONICA PRNMNC81C47C638D
99. PERUGINI MAURILIA PRGMRL74M68L113T
100. PERRA ITALO PRRTLI67R05H118Z
101. PIRANO IDA PRNDIA63S70C129V
102. PREVITERO ANTONIO PRVNTN76P19D883Z
103. PUJIA ANTONIO PJUNTN76R26G793Z
104. PUMO SALVATORE PMUSVT82E03D423G
105. RAVASIO STEFANIA RVSSFN71E60A794Y
106. REGA CIRA RGECRI84T41L259U
107. RODIGARI TIZIANO RDGTZN68B16Z133Z

108. ROSSI DONATELLA MADDALENA RSSDTL80E61C619J
109. SABATINO EMMA SBTMME86E67C129N
110. SANDRI SEBASTIANO SNDSST64T24L551Y
111. SANGIOVANNI LAURA SNGLRA76L50E472N
112. SANTINI NOEMI SNTNMO73A69B354Y
113. SCONCIA SERGIO MICHELE SCNSGM82L13D205D
114. SERRA MONICA SRRMNC65C70I452B
115. SERRATORE ANNA MARIA SRRNMR69M67I093T
116. SILVESTRO ROSALBA SLVRLB74C41F839D
117. SPIGOLON ALESSANDRO SPGLSN81M18C351U
118. STIRPE MARCO STRMRC73H22L780M
119. TARALLO ANNA RITA TRLNRT74L51B354X
120. TARANTINO MICHELE TRNMHL75D12C286A
121. TERRUSI MARGHERITA TRRMGH74M63L049G
122. TULLIANI ELISA TLLLSE76T70L424C
123. TULLIANI MANUELA TLLMNL76T70L424S
124. VALASTRO MARIA ANTONELLA VLSMNT71D55C351L
125. VALERIO ANTONIETTA VLRNNT79M50L245I
126. VARVARA ANNALISA VRVNLS69E48L736S
127. VASTOLA MASSIMILIANO VSTMSM69T08I377S
128. VENOSO GENOVEFFA VNSGVF82E61B963X
129. VENTURINI SIMONA VNTSMN71D67F205B
130. VILLAMAINO VALENTINA VLLVNT83R70F839P
131. ZOCCOLA BOTTO ANTONELLA ZCCNNL72M47A12

Rapp. ti e difesi, giusto mandato in calce al presente atto, dagli avv.ti **Ciro Santonicola**, C.F. **SNT CRI 84L12 C129L**, **Aldo Esposito**, C.F. **SPS LDA 82M 29L 845 K** e **Gianluca Fuccillo**, C.F. **FCCGLC75B02C129G**, unitamente ai quali elettivamente domiciliario, presso lo studio legale in **Castellammare di Stabia (NA) 80053**, alla via **Amato n. 7**.

Gli avvocati **Aldo Esposito**, **Ciro Santonicola** e **Gianluca Fuccillo** dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni, riguardanti il procedimento de quo, al seguente numero di fax: **081 19 18 99 44** ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: ciro.santonicola@ordineavvocatita.it.

-RICORRENTI-

CONTRO

- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma nel Viale Trastevere 76/A;
- AMBITI TERRITORIALI PROVINCIALI DI BARI, CAGLIARI, COSENZA, TARANTO, VENEZIA, AVELLINO, PORDENONE, LA SPEZIA, ANCONA, NAPOLI, AREZZO, GENOVA, BOLOGNA, CASERTA, MILANO, MESSINA, SALERNO, ROMA, RAGUSA, CAMPOBASSO, UDINE, LATINA, SASSARI, CHIETI, LIVORNO, PAVIA, ORISTANO, RAVENNA, GROSSETO, PARMA, PADOVA, LECCE, EMILIA ROMAGNA, ASTI, COMO, FOGGIA, LECCO MONZA E BRIANZA, GORIZIA, MANTOVA, MACERATA, TORINO, PERUGIA, BRESCIA, FROSINONE, BERGAMO, VARESE, TRAPANI, IMPERIA, VICENZA, GORIZIA e CATANIA, ALESSANDRIA (provincia di attuale inserimento in II Fascia G.P.S.).

-RESISTENTI-

Tutti rappresentati e difesi, ope legis, dall'Avvocatura dello Stato in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12.

E NEI CONFRONTI DI

INFUSSI IVANO residente in Via Oreste Salomone 9, 00177 Roma.

-CONTROINTERESSATO-

PER L'ACCERTAMENTO DELL'ILLEGITTIMITÀ ED IL CONSEGUENTE ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE:

- **Del Decreto del Ministero dell'Istruzione recante n. 242 del 30 luglio 2021, in particolare art. 3 commi 1 e 2, art. 4 comma 1 e art. 5 comma 3** (pubblicato in pari data, allegato 1), stilato dal Ministro dell'Istruzione Prof. Patrizio Bianchi, **contenente l'indizione** “esclusivamente per l'anno scolastico 2021/2022” **di una procedura straordinaria assunzionale, attraverso le graduatorie provinciali per le supplenze di prima fascia (G.P.S.),** ivi compresi gli elenchi aggiuntivi, sui posti comuni e di sostegno;

- **Delle graduatorie per le supplenze di prima fascia (G.P.S. A.S. 2021/22), ivi compresi gli elenchi aggiuntivi,** approvate dagli ambiti territoriali delle province di BARI, CAGLIARI, COSENZA, TARANTO, VENEZIA, AVELLINO, PORDENONE, LA SPEZIA, ANCONA, NAPOLI, AREZZO, GENOVA, BOLOGNA, CASERTA, MILANO, MESSINA, SALERNO, ROMA, RAGUSA, CAMPOBASSO, UDINE, LATINA, SASSARI, CHIETI, LIVORNO, PAVIA, ORISTANO, RAVENNA, GROSSETO, PARMA, PADOVA, LECCE, EMILIA ROMAGNA, ASTI, COMO, FOGGIA, LECCO MONZA E BRIANZA, GORIZIA, MANTOVA, MACERATA, TORINO, PERUGIA, BRESCIA, FROSINONE, BERGAMO, VARESE, TRAPANI, IMPERIA, VICENZA, GORIZIA e CATANIA, ALESSANDRIA (allegato 2), **appositamente individuate dagli istanti,** con riferimento agli insegnamenti interessati, **ai fini della partecipazione all'indicato “reclutamento straordinario”, ex D.M. 242 del 30 luglio 2021.**

Trattasi di atti immediatamente lesivi, nella parte in cui:

Nel prevedere “in via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico 2021/2022”, sui posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili, una procedura straordinaria assunzionale - **rivolta ai docenti che sono iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze** di cui all'articolo 4, comma 6 bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124 o negli appositi elenchi aggiuntivi - **hanno precluso agli istanti** - docenti (scuola secondaria), inseriti nella

seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (per i posti comuni o di sostegno) - la partecipazione al reclutamento.

Nonché di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, anteriore o successivo a quelli sopra indicati.

Per l'accertamento e la declaratoria

Del diritto dei ricorrenti, con specifico riferimento agli insegnamenti interessati, ad essere attinti - ai fini della partecipazione al reclutamento straordinario (ex D.M. 242 del 30 luglio 2021) - dalla seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (G.P.S. posti comuni o di sostegno), nelle quali risultano inseriti in virtù dei titoli e servizi posseduti.

Per la condanna in forma specifica delle Amministrazioni intime, ex art. 30 comma 2 c.p.a., all'adozione/esecuzione del provvedimento che autorizzi la partecipazione, della parte ricorrente, al reclutamento straordinario 2021/22 (ex D.M. 242 del 30 luglio 2021), con specifico riferimento agli insegnamenti interessati e attraverso la seconda fascia G.P.S.

PREMESSE IN FATTO

Preliminarmente si rappresenta come **gli assistiti siano tutti docenti iscritti (per il grado d'istruzione e insegnamento interessato) nella seconda fascia delle Graduatorie Provinciali per le supplenze**, in quanto possessori di titoli e servizi idonei all'insegnamento (per i posti comuni o di sostegno).

Costoro, in quanto collocati nelle graduatorie provinciali per le supplenze, avrebbero dovuto partecipare al nuovo reclutamento straordinario, A.S. 2021/2022 - normato dal Decreto del Ministero dell'Istruzione recante n. 242 del 30 luglio 2021.

Il prospetto che segue illustra - per ciascun ricorrente - la provincia di attuale inserimento in Graduatoria Provinciale per le supplenze (G.P.S.), la classe di concorso/tipologia di posto interessata, il grado di istruzione.

COGNOME	NOME	PROV.INS.IIF.	C.CONCORSO	C.C.PER CUI SI ISPIRA AL RUOLO
ABBATICCHIO	GAETANA	BARI	AA25	AA25
AGUS	ALESSANDRA	CAGLIARI	A012	A012
AIELLO	GENTILINA	COSENZA	COMUNE	COMUNE
ALFARANO	FRANCESCA	TARANTO	ADMM	ADMM
AMALFI	MARIA	VENEZIA	A012,A011,A013, POSTO COMUNE	A012,A011,A013
AMALFI	ROSA	AVELLINO	A013	A013
AMATA	STAFANIA DORA	PORDENONE	A011,A012,A013,A022	A011,A012
ANGIONI	CRISTINA	CAGLIARI	AB24	AB24
BADIA	VITA MARIA	LA SPEZIA	B003,B012	B003
BARDEGGIA	CINZIA	ANCONA	A030	A030
BATTISTINI	FRANCESCA	FORLI' CESENA	A022	A022
BENCIVENGA	MARIA	NAPOLI	A018,B023	A018
BENINI	VALENTINA	AREZZO	A048,A049,POSTO COMUNE	A048
BERRI	GABRIELE	GENOVA	A048,A049	A048,A049
BIGONI	MARIKA ARIANNA	BOLOGNA	A001,A007,A008,A010,A017,A062	A010
BORTONE	ESTER	CASERTA	A28	A28
BRASCI'	MASSIMO	MILANO	A049	A049
BUEMI	ROBERTO	MESSINA	A050	A050
BUONO	GIUSEPPE	SALERNO	A020,A026,A027,A047A037,A040,A041,A060	A020,A026,A027,A047,A037,A040,A041,A060
CAMODECA	SALVATORE	ROMA	A021	A021
CAPEZZUTO	FILOMENA	CASERTA	A034,A020,A037,A047,A060	A034
CARLUCCIO	ANNA PAOLA	LECCE	A022	A022
CASADEI	SIMONE	ROMA	A050	A050
CASSON	ELISA	VENEZIA	A001	A001
CASTELLO	IOLE	MILANO	ADSS,A18	ADSS,A18
CATALOGNA	SONIA	ROMA	A001,SOSTEGNO	A001,SOSTEGNO

CHIEFA	FRANCESCA	TARANTO	A22	A22
CIVELLO	SERGIO	RAGUSA	A059	A059
CUCCU	CECILIA	CAGLIARI	AB24,AB25,AC24,AC25	AB24
CUSATI	DANIELA	CAMPOBASSO	AA24,AA25,AC24,AC25	AA24,AA25,AC24,AC25
D'ADDARIO	MARIA ANTONIETTA	BARI	A022,A011,A012,A054	A011
D'ABRONZO	CATERINA	NAPOLI	A028,A050,A031,A015,ADMM,ADSS	A028
D'AVANZO	VINCENZO	BARI	A041,B016,A047,A026	A041
DE GABRIELI	LAURA	TARANTO	A001	A001
DE LUCA	LAURA	UDINE	A034	A034
DELL'AQUILA	FLORA	NAPOLI	B018	B018
D'ERRICO	VALENTINA	ROMA	A017	A017
DE SANTIS	ANTONELLA	LATINA	A022,A011,A012,A054	A022
DE VIVO	MARIA	SALERNO	A030	A030
DESSENA	CRISTINA	SASSARI	AA24,AA25,AC24,AC25	AA24,AA25
DI MARCO	GIUSEPPE ANTONIO	CHIETI	A041	A041
DI PETRILLO	DANIELA	ROMA	A022,A011,A012,A013,ADMM	A022
D'ORAZIO	PIETRO	ROMA	B022	B022
ESPOSITO	GERARDINA	LIVORNO	SOSTEGNO	SOSTEGNO
ETERNO	VINCENZO	PAVIA	A028	A028
FEROCE	VINCENZO	NAPOLI	A060	A060
FERRARA	SANDRA	CAGLIARI	A012	A012
FERRIGNO	LUCIA	ROMA	A028,ADMM	A028,ADMM
FERRO	ELENA	NAPOLI	AB56	AB56
FIGUS	SIMONETTA	CAGLIARI	A022	A022
FIorentino	NICOLA	BARI	A029,A030,AK55,AK56	A030
FIORI	GIUSEPPINA	SASSARI	A022	A022
FOIS	MARIA CARMEN	ORISTANO	B011	B011
FORTINI	LOREDANA	RAVENNA	COMUNE	AC25,AB25
FRANCIA	GIOIA	GROSSETO	AB24	AB24
GAGLIARDI	CINZIA	NAPOLI	A030	A030
GALLO	DANIELA	MILANO	A030	A030
GALLONI	MARIA	PARMA	A045	A045
GALLUZZI	LUCA	PADOVA	A045	A045
GEMMA	ANNA SIMONA	LECCE	AA24,AB24,AA25,AB25	AB24
GEMINIANI	ALGA	EMILIA ROMAGNA	AB24	AB24
GIANNOTTA	FRANCESCO	PARMA	A048,A049,B011,B017	A048,A049,B011,B017
GIRALDI	NATALINA	ASTI	A034	A034

GORGONI	GIUSEPPINA	LECCE	AB24,AC24,AB25,AC25	AB24
GRASSITELLI	ANTONELLA	BARI	A41	A41
GUGLIELMUCCI	RAFFAELLA	ROMA	A047,A040,A041,A020	A041
IANTORNO	GIANFRANCO	COMO	A26,A20,A16,A32,A37,A47,A60,ADSS	A26,ADSS
LIBERATOSCIOLI	SABRINA	BOLOGNA	A046	A046
LISCO	DOMINGA	FOGGIA	A022,A011,A012	A022
LONGOBARDO	ALESSIA	LECCO	A027,A026,A020	A024
LO IACONO	PAOLA	MONZA E BRIANZA	A022	A022
LONGOBARDI	MARIO	GORIZIA	A022	A022
LUCCHI	MARIA	MANTOVA	A030,ADMM,A029	A030,ADMM,A029
LUCCHI	PAOLA	MANTOVA	AG56,A030,A029	AG56,A030,A029
LUCIANI	MASSIMILIANO	MACERATA	A030	A030
MAGGINI	EMANUELA	ROMA	A028	A028
MANZETTI	LUANA	ROMA	A001	A001
MAGRO	SILVIA	VENEZIA	AB24,AB25,AC24,AC25	AB24,AC24
MAIORANO	ANTONIO	NAPOLI	A029,A030,AK55,AK56	A029,A030,AK55,AK56
MALANDRINO	MICHELE	GENOVA	B024	B024
MARANDOLA	GABRIELLA	ROMA	A026,A020	A026,A020
MARINACCIO	MARIA CRTISTINA	TORINO	A028	A028
MAZZITELLI	FRANCESCO	ROMA	A030	A030
MOBIGLIA	FRANCESCO	NAPOLI	B017	B017
MOLES	MARIO	PERUGIA	AB56	AB56
MONACO	ELISABETTA	BRESCIA	A015,A028,A050,A031,A066	A015,A028,A050,A031,A066
MONETTI	ELENA SOFIA GIUSEPPINA	GROSSETO	AD24	AD24
MONTRONE	GIOVANNA	ROMA	A022	A022
MONTI	CIRO	BRESCIA	B016	B016
MORETTI	CAMILLA	GROSSETO	A054	A054
MORETTI	LUCIA	GENOVA	A026,A027	A027
NAVARRA	MANUELA	PAVIA	AC24,AC25	AC24
ORRU'	VITTORIA	ORISTANO	A022	A022
PADOVANO	MARIAGRAZIA	SALERNO	A028	A028
PENNACCHIA	FRANCESCA	FROSINONE	A28	A28
PEPE	GIOVANNI	NAPOLI	A030	A030
PEPE	GRAZIA	BERGAMO	A11,A12,A22,A54	A011
PERINI	MONICA	VENEZIA	A001	A001
PERUGINI	MAURILIA	CAMPOBASSO	COMUNE	COMUNE
PERRA	ITALO	CAGLIARI	A018,SOSTEGNO	A018,SOSTEGNO
PIRANO	IDA	NAPOLI	AB24,AB25,AA24,AA25	AB24
PREVITERO	ANTONIO	BRESCIA	A028,A050	A028

PUJIA	ANTONIO	VARESE	A048	A048
PUMO	SALVATORE	TRAPANI	A041,A047,B016,B003	A041,A047,B016,B003
RAVASIO	STEFANIA	MONZA E BRIANZA	A060	A060
REGA	CIRA	COMO	A022,A012	A022,A012
RODIGARI	TIZIANO	IMPERIA	A48	A48
ROSSI	DONATELLA MADDALENA	MILANO	A011,A012,A013,A022	A011
SABATINO	EMMA	ROMA	A012	A012
SANDRI	SEBASTIANO	VICENZA	A50	A50
SANGIOVANNI	LAURA	NAPOLI	A011	A011
SANTINI	NOEMI	MILANO	A028	A028
SCONCIA	SERGIO MICHELE	MILANO	ADSS,B003,B014	ADSS,B003,B014
SERRA	MONICA	SASSARI	AB25	AB25
SERRATORE	ANNA MARIA	ROMA	A030	A030
SILVESTRO	ROSALBA	NAPOLI	A022,A011,A012,A013	A022,A011,A012,A013
SPIGOLON	ALESSANDRO	BERGAMO	A028	A028
STIRPE	MARCO	FROSINONE	A028	A028
TARALLO	ANNA RITA	REGGIO EMILIA	A020	A020
TARANTINO	MICHELE	TORINO	A028	A028
TERRUSI	MARGHERITA	ROMA	A001	A001
TULLIANI	ELISA	GORIZIA	A12,A022	A012,A022
TULLIANI	MANUELA	GORIZIA	A012,A022	A012,A022
VALASTRO	MARIA ANTONELLA	CATANIA	A011	A011
VALERIO	ANTONETTA	NAPOLI	A018	A018
VARVARA	ANNALISA	VENEZIA	A012	A012
VASTOLA	MASSIMILIAN O	MILANO	A026	A026
VENOSO	GENOVEFFA	CASERTA	AJ56	AJ56
VENTURINI	SIMONA	COMO	A060	A060
VILLAMAINO	VALENTINA	NAPOLI	A12	A12
ZOCCOLA BOTTA	ANTONELLA	ALESSANDRIA	A012	A012

Quanto all'interesse ad agire, i patrocinati si dolgono della seguente circostanza: se il sistema scolastico consente, al personale precario, di lavorare, quale supplente, con chiamata "indistintamente da prima o seconda fascia G.P.S." (sul punto, articolo 4, comma 6 bis, legge 3 maggio 1999, n. 124), per quale ragione "costituzionalmente legittima" il legislatore ha inteso imporre quel paletto preclusivo, per gli istanti, alla partecipazione al reclutamento de quo - c.d. obbligo di inserimento in prima fascia G.P.S. - pur potendo svolgere costoro (alla pari dei colleghi di prima fascia G.P.S.) mansioni di identica qualità?

Si ritiene opportuna, a questo punto, una breve **DISAMINA SULLA NUOVA PROCEDURA CONCORSUALE, EX D.M. 242 DEL 30 LUGLIO 2021, OGGETTO DELLA CONTESA.**

Approvato dal Governo il Decreto Sostegni Bis (Decreto Legge 73/2021, coordinato con la legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106, allegato 3), **è stato sancito** - con riferimento all'anno scolastico 2021/2022 ed "in via straordinaria" - **l'avvio di una nuova fase di reclutamento** sui posti comuni e di sostegno, vacanti e disponibili, che residuano dopo le precedenti immissioni in ruolo.

Ebbene, **l'iter di assunzione è stato previsto dall'articolo 59** (citato "Decreto Sostegni Bis", come da ultimo modificato e rubricato "Misure straordinarie per la tempestiva nomina dei docenti di posto comune e di sostegno e semplificazione delle procedure concorsuali del personale docente"), **nei seguenti termini:**

- (Comma 4) Il reclutamento **è rivolto ai docenti che si sono potuti iscrivere nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (per i posti comuni o di sostegno), o negli appositi elenchi aggiuntivi I Fascia G.P.S.;**
- (Comma 5) **Gli interessati** (docenti di posto comune o posto sostegno **in prima fascia GPS**) **stipuleranno un primo contratto a tempo determinato "esclusivamente nella provincia"** (per le classi di concorso o tipologie di posto) **dove risultano iscritti nella I fascia delle graduatorie provinciali G.P.S. o negli elenchi aggiuntivi;**
- (Comma 6) Nel corso del contratto a tempo determinato, i candidati svolgeranno il percorso annuale di formazione iniziale e prova (sempre nella provincia con riferimento alla quale risultano iscritti in prima fascia GPS);

- (Comma 7) Terminato il periodo di formazione, gli aspiranti accederanno ad una prova disciplinare, valutata da una commissione esterna all'istituzione scolastica di servizio, superata esclusivamente da quanti raggiungeranno una soglia d'idoneità;
- (Comma 8) In caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova e di giudizio positivo della prova disciplinare, **il docente sarà assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo**, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, **nella medesima istituzione scolastica presso cui avrà prestato servizio a tempo determinato**;
- (Comma 9) **Le modalità di attribuzione del contratto a tempo determinato dalle Graduatorie Provinciali per le Supplenze - momento dell'avvio del nuovo "reclutamento precluso a quanti non risultino inseriti in I fascia G.P.S." - sono state effettivamente disciplinate con il Decreto del Ministro dell'Istruzione recante n. 242 del 30 luglio 2021, oggetto principale d'impugnativa.**

Venendo al **petitum giudiziario**: con il presente atto **gli odierni ricorrenti intendono domandare** agli Autorevoli Giudicanti - **attraverso un vaglio di costituzionalità "in via incidentale"** - una **"rimodulazione dell'illustrato reclutamento straordinario"**, **atta a consentire, agli aspiranti** - docenti della scuola secondaria inseriti nella seconda fascia delle Graduatorie Provinciali per le supplenze (per i posti comuni o di sostegno) - di poter concorrere presso la provincia di attuale inserimento.

In tale ottica, **i patrocinati - con apposita domanda** inviata al Ministero dell'istruzione (allegato 4) - **hanno espressamente manifestato la volontà di partecipare al nuovo concorso straordinario** (ex art. 59 decreto legge 73/2021, coordinato con la legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106 e regolamentato dal D.M. 242/21), per gli insegnamenti interessati, instando,

sostanzialmente, per l'accesso all'immissione in ruolo attraverso le fasi che contraddistinguono il reclutamento de quo (A.S. 2021/22).

La richiesta non ha tuttavia sortito alcun effetto. Per tale ragione gli odierni ricorrenti si rivolgono a Codesto Consesso, illustrando i seguenti:

MOTIVI DI DIRITTO

ECCESSO DI POTERE. VIOLAZIONE DI LEGGE E DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA. RITENUTA INCOSTITUZIONALITA' DEL DECRETO LEGGE 73/2021 (SOSTEGNI BIS), COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 23 LUGLIO 2021, N. 106, NELLA PARTE IN CUI - ALL'ART. 59 COMMI 4 E 5 - NEL PREVEDERE "IN VIA STRAORDINARIA, ESCLUSIVAMENTE PER L'ANNO SCOLASTICO 2021/2022", SUI POSTI COMUNI E DI SOSTEGNO VACANTI E DISPONIBILI, LA PROCEDURA STRAORDINARIA ASSUNZIONALE, HA IMPOSTO LA STIPULA DEL CONTRATTO "ESCLUSIVAMENTE A BENEFICIO DEI DOCENTI CHE RISULTINO ATTUALMENTE ISCRITTI NELLA PRIMA FASCIA DELLE G.P.S. O NEGLI ELENCHI AGGIUNTIVI".

Si discetta, in questa sede, sulla legittimità costituzionale di un **reclutamento destinato ai soli docenti collocati in prima fascia GPS**, *"pur essendo riferito a graduatorie di cui all'articolo 4, comma 6 bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124"*, normativa, quest'ultima, che non pone distinzione alcuna tra prima e seconda fascia citate G.P.S.

LA NECESSARIA DISAMINA DELLA VICENDA NON POTRÀ CHE INCENTRARSI SUL SEGUENTE DATO NORMATIVO: ARTICOLO 4, COMMA 6 BIS, LEGGE 3 MAGGIO 1999, N. 124 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE SCOLASTICO, ALLEGATO 5), RICHIAMATO DAL DECRETO LEGGE 73/2021, ART. 59 COMMA 4, AI FINI DELLA PREVISIONE DEL RECLUTAMENTO PER CUI È CAUSA.

Detto articolo 4 (Legge 3 Maggio 1999, N. 124), titolato “supplenze”, ha visto aggiungere dal legislatore - dall'articolo 1 quater, comma 1, lettera b, del D.L. 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla Legge 20 dicembre 2019, n. 159 e successivamente modificato dall'articolo 2, comma 4, lettera a, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2020, n. 41 - **“il comma 6 bis”, nell’intento di garantire la copertura delle cattedre e posti d’insegnamento, mediante le supplenze (su posti vacanti e non), attraverso le nuove “graduatorie provinciali”.**

Ebbene, **tale normativa di settore**, nel consentire, all’amministrazione scolastica, di attingere il personale docente dalle G.P.S., ai fini delle supplenze, **non pone alcuna specifica distinzione tra prima e seconda fascia G.P.S.**; nello specifico, ai sensi dell’articolo 4, comma 6 bis, legge 3 maggio 1999, n. 124, si parla di “graduatorie provinciali per le supplenze”, risultando indifferente che si tratti della prima o seconda fascia.

Rebus sic stantibus,

- Se il sistema scolastico consente, al personale precario, di lavorare “quale docente con chiamata”, in virtù di titoli o servizi posseduti, “da prima o seconda fascia G.P.S.” (l’articolo 4, comma 6 bis, legge 3 maggio 1999, n. 124 individua genericamente le graduatorie provinciali);
- Se l’articolo 59, comma 4, del Decreto Legge 25/05/2021 n. 73 - nel prevedere la possibilità di far accedere gli interessati “alle immissioni in ruolo straordinarie per il solo anno scolastico 2021/22” - richiama, quale requisito, l’inclusione degli aspiranti nelle graduatorie provinciali per le supplenze... di cui all'articolo 4, comma 6 bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124 (normativa, quest’ultima, che non pone distinzioni tra prima e seconda fascia G.P.S.);

- Non si comprende per quale ragione “costituzionalmente legittima” il legislatore abbia inteso imporre, ai fini partecipativi, quel “paletto preclusivo al reclutamento” - obbligo di inserimento in prima fascia G.P.S. - per i docenti della secondaria (inclusi in seconda fascia G.P.S.), pur potendo svolgere gli istanti (al pari dei colleghi di prima fascia) mansioni di identica qualità, su posti anche “vacanti e disponibili”.

Nemmeno si ritiene eccepibile - quale valida ragione, a sostegno dell’esclusione dei docenti di seconda fascia G.P.S., dal reclutamento in esame - la mancanza del possesso d’abilitazione, posto che la lettera della norma (Decreto Sostegni Bis, art. 59 comma 4) non ha richiesto alcuna abilitazione per l’accesso al nuovo piano d’assunzione, ma una lamentata collocazione in prima fascia G.P.S. (pur richiamando, la stessa, quell’articolo 4, comma 6 bis, legge 3 maggio 1999, n. 124, che non prevede differenza alcuna tra I e II Fascia G.P.S.).

Sul punto, sovente accade che si possa risultare “giudizialmente collocati in I fascia G.P.S.”, anche a titolo definitivo, pur in assenza di abilitazione effettivamente acquisita.

Non è un caso che quando il legislatore scolastico ha imposta l’abilitazione, ai fini dell’accesso concorsuale, lo ha esplicitato in normativa (anche con riferimento ai reclutamenti straordinari); si cita, a titolo esemplificativo, la “c.d. fase transitoria”, concorso riservato non selettivo, rivolto ai soli docenti della scuola secondaria “abilitati entro il 31 maggio 2017”, ex art. 17 comma 3 decreto legislativo n. 59/17, effettivamente bandito con D.D.G. recante n. 85 del 2018.

o - O - o

QUESTIONE DI COSTITUZIONALITÀ. ISTANZA DI REMISSIONE ALLA CORTE COSTITUZIONALE. GIUDIZIO IN VIA INCIDENTALE, PER QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DEL DECRETO LEGGE 73/2021, COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 23 LUGLIO 2021, N. 106, IMPOSITIVO - AI SENSI

DELL'ART. 59 COMMI 4 E 5 - DELL'ATTUALE ISCRIZIONE NELLA PRIMA FASCIA DELLE G.P.S., AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA NUOVA PROCEDURA STRAORDINARIA ASSUNZIONALE (A.S. 2021/22).

POSSIBILE VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COSTITUZIONE.

Tutto nasce dal Decreto Legge 73/2021 (c.d. Sostegni Bis), coordinato con la legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106, che ha previsto, all'articolo 59 commi 4 e 5, per il solo Anno Scolastico 2021/22, una nuova procedura straordinaria d'immissione in ruolo, rivolta ai docenti che si sono potuti iscrivere nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (per i posti comuni o di sostegno), o negli appositi elenchi aggiuntivi alla I Fascia G.P.S.

La citata normativa, all'articolo 59 comma 4 Decreto Legge 73/2021, prevede che i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili.... sono assegnati con contratto a tempo determinato (successivamente commutato in contratto a tempo indeterminato) ai docenti che sono iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6 bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di sostegno o negli appositi elenchi aggiuntivi (alla prima fascia G.P.S.) Gli interessati stipuleranno un primo contratto a tempo determinato nella provincia (per le classi di concorso o tipologie di posto) dove risultano iscritti nella I fascia delle graduatorie provinciali G.P.S. o negli elenchi aggiuntivi... (sempre riferiti alla prima fascia GPS) ... La stessa normativa, all'articolo 59 comma V (citato decreto legge "Sostegni Bis"), aggiunge che il contratto a tempo determinato di cui al comma 4 è proposto esclusivamente nella provincia e nella o nelle classi di concorso o tipologie di posto per le quali il docente risulta iscritto nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi....

Proprio su questi passaggi s'innestano i rilievi di costituzionalità.

RILEVANZA DELLA QUESTIONE AI FINI DELLA DEFINIZIONE DEL GIUDIZIO:
allorché il Consesso di Legittimità statuisse sulla conformità a Costituzione di un atto normativo

(Decreto Legge 73/2021, coordinato con la legge di conversione 23 luglio 2021, N. 106, in part. art. 59 commi 4 e 5) che, nell'autorizzare, per il solo Anno Scolastico 2021/22, una nuova procedura straordinaria d'immissione in ruolo, attraverso le graduatorie provinciali per le supplenze - nel prevedere, quale requisito d'accesso concorsuale, l'avvenuta iscrizione nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (ivi compresi gli elenchi aggiuntivi) - *ha deviato rispetto ai parametri normati della legge 03 maggio 1999 n. 124, art. 4 comma 6 bis* (normativa che, come anticipato, non pone distinzioni tra prima e seconda fascia G.P.S.), generando, di conseguenza, un "canale di reclutamento privilegiato per i soli docenti di prima fascia G.P.S.", con disparità di trattamento (tra categorie di docenti che svolgono identiche mansioni), nonché con violazione del buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione scolastica, tanto basterebbe per la risoluzione della presente controversia.

NON MANIFESTA INFONDATEZZA. Si ritiene costituzionalmente illegittimo il Decreto Legge 73/2021, coordinato con la legge di conversione 23 luglio 2021, N. 106, nella parte in cui (art. 59 commi 4 e 5) ha previsto - attraverso graduatorie destinate alle supplenze che, prescindendo da ogni distinzione tra prima e seconda fascia delle G.P.S., garantiscono la copertura delle cattedre e dei posti d'insegnamento - un canale di reclutamento privilegiato per i soli docenti di prima fascia G.P.S. (ivi compresi gli elenchi aggiuntivi), precludendosi la possibilità di partecipare a quanti (inclusi in seconda fascia G.P.S.), hanno svolto - alla pari dei colleghi di prima fascia - mansioni di identica qualità, ledendosi, con ciò, quel legittimo affidamento a non veder impedito l'accesso ad un reclutamento "semplificato", forgiato sull'articolo 4, comma 6 bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124 (normativa che non pone distinzione alcuna tra prima e seconda fascia G.P.S.), in ossequio al buon andamento e all'imparzialità della Pubblica Amministrazione e in attuazione del principio meritocratico.

ISTANZA CAUTELARE COLLEGIALE

NECESSITA' DI NON PERDERE L'ANNUALITA' DI FORMAZIONE E PROVA FUNZIONALE ALL'IMMISSIONE IN RUOLO - ECCEZIONALMENTE PREVISTA PER IL SOLO ANNO SCOLASTICO 2021/22 - CON DECORRENZA GIURIDICA DAL

1° SETTEMBRE 2021, AI SENSI DELL'ARTICOLO 59, COMMA 6, DECRETO LEGGE N. 73 DEL 2021.

Nel richiamare quanto esposto con il ricorso introduttivo, per quanto concerne il fumus boni iuris, **in relazione alla sussistenza del profilo di periculum in mora**, si rappresenta:

L'art. 59 Decreto Legge n. 73 2021 ha disposto, al comma IV, che “in via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico 2021/22, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili ...sono assegnati, con contratto a tempo determinato, ai soggetti iscritti nelle.... graduatorie provinciali per le supplenze o negli appositi elenchi aggiuntivi...”

Nel corso del contratto a tempo determinato, i candidati svolgeranno il percorso annuale di formazione iniziale e prova, seguito da una prova disciplinare, alla quale accederanno gli aspiranti valutati positivamente.

In caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova e di giudizio positivo della prova disciplinare, **il docente sarà assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo (con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021**, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio), nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato.

Alla luce di tanto, solo una pronuncia cautelare, finalizzata a consentire la partecipazione al reclutamento straordinario in esame, potrà consentire, agli istanti, di avviare l'iter di formazione e prova che precede l'immissione in ruolo, “in tempo utile e nella vigenza dell'anno scolastico 2021/22”.

La necessità di conseguire un esito giudiziario favorevole cautelare deriva dalla seguente circostanza:

Al fine di completare l'anno di prova, funzionale all'immissione in ruolo (ex D.M. n. 242 del 30 luglio 2021), occorre avere svolto almeno 180 giorni di servizio, nel corso dell'anno scolastico, di cui almeno 120 prestati per le attività didattiche. Tanto è previsto dal decreto ministeriale recante n. 850 del 2015, all'articolo 3 comma 1 (allegato 7).

Orbene, in assenza di un ordine giudiziario cautelativo, che autorizzi, da subito, l'accesso al reclutamento straordinario (ex D.M. 242 del 30 luglio 2021), non sarà possibile attivare il “percorso didattico formativo di almeno 180 giorni, volto alla formazione e prova”, che dovrà necessariamente terminare entro la conclusione delle attività didattiche (30 giugno 2022).

L'eventuale accoglimento, laddove scaturisse “da sentenza di merito”, non potrebbe che definirsi al di là dei “tempi tecnici” - giorni 180 compresi tra dicembre 2021 e giugno 2022 (nella vigenza, dunque, dell'annualità scolastica 2021/22) - **necessari per il completamento del percorso formativo (c.d. anno di formazione e prova)** e per il correlato consolidamento della posizione, ai fini della stipula del contratto a tempo indeterminato, **perdendosi irrimediabilmente l'opportunità dell'immissione in ruolo semplificata, prevista per il solo anno scolastico 2021/22.**

Per quanto sopra esposto, si conclude affinché l'Autorevole Giudicante, respinta ogni contraria istanza, previo annullamento “con sospensiva” dei provvedimenti impugnati nei suindicati termini, nonché di ogni altro atto antecedente, conseguente o comunque connesso e previa valutazione in merito alla trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale:

Voglia, in via cautelare e nel merito, accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti ad essere attinti - ai fini della partecipazione al reclutamento straordinario (ex D.M. 242 del 30 luglio 2021) - dalla seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (G.P.S. posti comuni o di sostegno), nelle quali risultano inseriti in virtù dei titoli/servizi posseduti e con specifico riferimento agli insegnamenti interessati;

Voglia conseguentemente condannare, l'Amministrazione resistente, a rimodulare il reclutamento straordinario (ex D.M. 242 del 30 luglio 2021), ordinando, a beneficio degli istanti, che vengano posti in essere gli atti necessari per assicurare la partecipazione, con specifico riferimento agli insegnamenti interessati, al reclutamento straordinario 2021/22, ex D.M. 242 del 30 luglio 2021.

Con riserva di dedurre ulteriormente in corso di causa e di proporre, eventualmente, motivi aggiunti.

Con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alle spese di giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, si dichiara che il valore del presente ricorso amministrativo è indeterminabile.

Si offre, in allegazione, la presente produzione documentale:

- 1) Decreto Ministero dell'Istruzione recante n. 242 del 30 luglio 2021, atto lesivo oggetto principale d'impugnativa;
- 2) Graduatorie per le supplenze (G.P.S. A.S. 2021/22), ivi compresi gli elenchi aggiuntivi, approvate dai singoli ambiti territoriali provinciali, che escludono gli istanti ai fini della partecipazione al "reclutamento straordinario", ex D.M. 242 del 30 luglio 2021;

- 3) Estratto Decreto Sostegni Bis (Decreto Legge 73/2021, coordinato con la legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106, art. 59 commi 4 e 5), atto normativo in riferimento al quale si solleva questione di legittimità costituzionale;
- 4) Domanda di partecipazione al nuovo reclutamento straordinario (ex D.M. 242/21);
- 5) Legge 3 Maggio 1999, n. 124 (Disposizioni in materia di Personale Scolastico), estratto Articolo 4, comma 6 Bis;
- 6) Scheda in autocertificazione, illustrativa della condizione soggettiva di parte ricorrente;
- 7) Decreto Ministeriale recante n. 850 del 2015, regolante l'annualità di formazione di prova.

Salvis iuribus

Castellammare di Stabia, lì 28 settembre 2021

Avv. Aldo Esposito

Avv. Ciro Santonicola

Avv. Gianluca Fuccillo

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' PER LE COPIE CARTACEE PRODOTTE

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 22 CAD, si attesta la conformità della presente copia cartacea (usata esclusivamente per le notifiche a mezzo posta e per il deposito di copia cortesia ai sensi del D.L. 31 agosto 2016 n.168) all'originale da cui è stata estratta.

Castellammare di Stabia, lì 28 settembre 2021

Avv. Aldo Esposito

Avv. Ciro Santonicola

Avv. Gianluca Fuccillo